

REGOLAMENTO (CE) N. 1351/2003 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2003

recante modalità di gestione della prima frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2004 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafi 3 e 4, l'articolo 6, paragrafo 3, e gli articoli 13, 23 e 24,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 519/94, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha instaurato nei confronti di taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese i contingenti quantitativi annui di cui all'allegato I del medesimo regolamento. A tali contingenti sono applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 520/94.

(2) La Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 738/94 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 983/96 ⁽⁶⁾, che stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94. Tali disposizioni si applicano alla gestione dei contingenti suindicati, fatto salvo il disposto del presente regolamento.

(3) Date le caratteristiche dell'economia cinese, la natura stagionale dell'approvvigionamento di taluni prodotti e i tempi di trasporto, le transazioni commerciali riguardanti i prodotti oggetto dei contingenti sono generalmente decise prima dell'inizio dell'anno contingente. Sarebbe quindi utile evitare che problemi di ordine amministrativo rendano più difficile per gli importatori effettuare le importazioni previste. Per non pregiudicare la continuità degli scambi commerciali, occorre quindi adottare, prima dell'inizio dell'anno contingente, le modalità di gestione e di ripartizione della prima frazione dei contingenti applicabili nel 2004.

(4) Esaminati i diversi metodi di gestione previsti dal regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno utilizzare il metodo dei flussi commerciali tradizionali, in base al quale, i contingenti sono divisi in due parti, la prima spettante agli importatori tradizionali e la seconda ad altri richiedenti.

(5) Tale metodo risulta il più adatto a garantire la continuità delle attività commerciali degli importatori comunitari interessati e ad evitare perturbazioni negli scambi.

(6) Il periodo di riferimento utilizzato dal precedente regolamento di gestione dei contingenti ai fini della ripartizione della parte di contingente destinata agli importatori tradizionali non può essere utilizzato. Gli anni 2000 e 2001 sono stati caratterizzati da alcune distorsioni, in particolare dal numero più che raddoppiato di domande da parte di uno Stato membro, che ha causato una riduzione sostanziale delle ripartizioni dei contingenti a tutti gli importatori non tradizionali in tutti gli Stati membri. Il 2002 è stato caratterizzato dall'aumento significativo delle domande degli importatori britannici non tradizionali presso altri Stati membri, un fatto che sembra indicare il tentativo di eludere le disposizioni relative alle persone legate. Sono inoltre in corso inchieste in merito al un certo numero di titolari di licenze del 2002 e del 2003 che potrebbero avere violato tali disposizioni. Gli anni 1998 o 1999 sono quindi gli anni rappresentativi più recenti della normale evoluzione degli scambi di prodotti in questione. Pertanto, gli importatori tradizionali devono dimostrare di aver importato prodotti originari della Cina, che sono oggetto dei contingenti in causa, nel corso del 1998 o del 1999.

(7) Ai fini della ripartizione della parte del contingente riservata agli importatori non tradizionali, l'esperienza precedente ha dimostrato che il metodo di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/94, basato sull'ordine cronologico di ricevimento delle domande, può risultare inadatto. Pertanto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno prevedere un'assegnazione proporzionale ai quantitativi richiesti sulla base di un esame parallelo delle domande di licenza d'importazione effettivamente presentate, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 520/94.

(8) La Commissione ritiene necessario che gli operatori che presentano domande in qualità di importatori non tradizionali e che rientrano nella definizione di persone legate ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 881/2003 ⁽⁸⁾, possano presentare una sola domanda di licenza per ciascuna linea della parte riservata agli importatori non tradizionali. Al fine di escludere le domande di tipo speculativo, le quantità che ciascun importatore non tradizionale può richiedere dovrebbero essere limitate a un determinato volume.

⁽¹⁾ GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 87 del 31.3.1994, pag. 47.

⁽⁶⁾ GU L 31 dell'1.6.1996, pag. 47.

⁽⁷⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 134 del 29.5.2003, pag. 1.